



\*\*\*\*\*


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona




IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone




IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA


DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE


N. 2106 del 20 DIC. 2011

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA TERRITORIALE

Esecutiva: SI  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: OTTEMPERANZA SENTENZA N. 723/10 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA.  
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO € 85.185,48 ALLA DOTT.SSA MICCICHÈ ANGELA QUALE  
INDENNITÀ COLLABORATORE DI STUDIO. AUTORIZZAZIONE SPESA € 85.185,48.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
  
Francesco Cassarino

IL COORDINATORE AMM.VO TERRITORIALE  
  
Avv. Giovanni Tolomeo


Il 20 DIC. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il  
Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto  
2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante,  
adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 25 DIC. 2011

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone  


\*\*\*\*\*

|  |               |
|--|---------------|
| La presente copia è conforme all'originale in atti | IL SEGRETARIO |
|--|---------------|

Su proposta del Coordinatore amministrativo che, con la sottoscrizione, ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera AUSL 7 n. 1310 del 01.04.2004 veniva approvata la graduatoria dei medici pediatri che avevano presentato istanza per ottenere l'indennità di collaboratore di studio ai sensi del D.A. 04.08.03 pubblicato sulla GURS n. 39 del 05.09.2003;

Che nella suddetta graduatoria la dott.ssa Miccichè Angela, avendo dichiarato di utilizzare un collaboratore dal 07.04.98, veniva collocata nell'ottava posizione e, quindi, non rientrava fra gli aventi diritto all'indennità che, nel rispetto della percentuale stabilita dal citato D.A., veniva riconosciuta soltanto ai primi cinque pediatri in graduatoria;

Che la dott.ssa Miccichè presentava in data 10.03.05 una dichiarazione tardiva nella quale esplicitava di avere avuto alle proprie dipendenze collaboratori di studio sin dal 11.05.87;

Che la suddetta successiva dichiarazione non veniva presa in considerazione dall'Azienda, in quanto pervenuta fuori termine;

Che la dott.ssa Miccichè Angela, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità annua per il collaboratore di studio professionale di cui all'art. 41 comma 6 del DPR 272/2000, ha proposto ricorso al Tribunale di Ragusa Giudice del Lavoro (n. 93/2006 R.G.), asserendo di avere diritto alla indennità di cui sopra, dalla quale era stata esclusa in quanto non era stato considerato un rapporto di lavoro risalente, a suo dire, al 11.05.87, causando ciò il mancato inserimento della pediatra fra i primi cinque medici in graduatoria aventi diritto;

Che il giudizio promosso dalla dott.ssa Miccichè è stato integrato con la chiamata in causa della dott.ssa Calvo Carmelina, collocata nell'ultima posizione utile (la quinta) della graduatoria e, quindi, litisconsorte necessario;

Che il Tribunale di Ragusa Giudice del Lavoro con sentenza n. 723/10 del 15.10.2010 ha dichiarato il diritto della dott.ssa Miccichè all'indennità annua di collaboratore di studio professionale di cui all'art. 41 comma 6 del DPR 272/2000 ed ha condannato l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 di Ragusa, cui è succeduta ex lege l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, al pagamento delle somme dovute per la suddetta indennità in favore della ricorrente, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo, compensando integralmente le spese di lite tra le parti;

Che la suddetta sentenza, munita di formula esecutiva, produce effetti anche nei confronti della dott.ssa Calvo Carmelina parte nel giudizio, benché rimasta contumace;

Atteso che, dovendo dare esecuzione alla sopra citata sentenza, occorre integrare la dott.ssa Miccichè fra gli aventi diritto (primi cinque in graduatoria), escludendo per motivi di budget la dott.ssa Calvo, alla dovrà essere sospeso il pagamento dell'indennità in questione e recuperate le somme percepite;

Considerato che a tal uopo con prot. n. 24987 del 30.08.2011 l'Azienda ha dato comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/90 alla dott.ssa Carmelina Calvo dell'avvio del procedimento di recupero delle somme alla stessa corrisposte quale indennità per collaboratore di studio, spettante, ai sensi della sentenza anzidetta, alla dott. Miccichè Angela;

Preso atto di quanto controdedito dalla dott.ssa Calvo con nota pervenuta il 19.09.2011 (prot. in entrata 26266);

Considerato che con nota prot. n. 29500 del 26.10.11 la dott.ssa Calvo è stata formalmente diffidata ed invitata a restituire le somme indebitamente corrisposte quale indennità per il collaboratore di studio e che in caso di mancato riscontro sarà avviata azione esecutiva per il recupero;

Considerato che avverso la suddetta sentenza è stato proposto ricorso in Appello con istanza di sospensione della esecuzione provvisoria della stessa;

Che con ordinanza del 25.01.2011 la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di sospensione;

Ritenuto, quindi, che occorre provvedere al pagamento alla dott.ssa Miccichè di quanto dovuto in ottemperanza alla sentenza n. 723/10 del Tribunale di Ragusa, al fine di evitare atti esecutivi;

Considerato che il Servizio assistenza sanitaria di base ha provveduto a conteggiare le somme dovute per indennità di collaboratore di studio alla dott.ssa Miccichè dal gennaio 2000 ad aprile 2011 per un totale di € 85.185,48 compresi gli interessi legali, come da prospetto allegato;

Preso atto che la dott.ssa Miccichè con lettera del 10.05.2011 ha comunicato di ritenere corretti i conteggi e di restare in attesa del pagamento;

Atteso che la somma è soggetta a ripetizione in caso di esito favorevole per l'Azienda del ricorso in appello;

Atteso che la somma potrebbe subire variazioni all'esito delle precisazioni richieste all'Assessorato della Salute con nota prot. n. 15418 del 31.05.2011 per chiarire dubbi in merito al calcolo della indennità in questione e, quindi, qualora la stessa dovesse risultare superiore a quella dovuta, la parte eccedente verrebbe recuperata;


Attesa l'urgenza di provvedere, al fine di evitare azioni esecutive ed ulteriori spese;

Sentito il parere favorevole del Direttore amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore sanitario;



### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) Autorizzare la spesa di € 85.185,48 al conto 205020101;
- 2) Liquidare e pagare, in ottemperanza alla sentenza n. 723/10 del Tribunale di Ragusa e come da conteggi effettuati dal Servizio assistenza sanitaria di base, la somma di € 85.185,48 a titolo di indennità di collaboratore di studio per il periodo da gennaio 2000 ad aprile 2011, alla dott.ssa Miccichè Angela, nata a Vittoria (RG) il 31 maggio 1951, c.f. n. MCC NGL 51E71 M088E, residente a Vittoria via Alessandria n. 35;
- 3) Provvedere alla corresponsione, mensilmente, con decorrenza dal mese di maggio 2011, della indennità di collaboratore di studio alla dott.ssa Miccichè Angela;
- 4) Sospendere il pagamento dell'indennità per il collaboratore di studio alla dott.ssa Calvo Carmelina *ed essere rion d recupero delle somme in danno della stessa* 
- 5) Dare atto che:
  - a. la somma da pagare alla dott.ssa Miccichè è soggetta a ripetizione in caso di esito favorevole per l'Azienda del ricorso in appello;
  - b. la somma stessa potrebbe subire variazioni all'esito dei chiarimenti richiesti all'Assessorato della Salute con nota prot. n. 15418 del 31.05.2011 e, quindi, qualora la stessa dovesse risultare superiore a quella dovuta, la parte eccedente verrebbe recuperata;
  - c. con nota prot. n. 29500 del 26.10.11 la dott.ssa Calvo è stata formalmente diffidata ed invitata a restituire le somme indebitamente corrisposte quale indennità per il collaboratore di studio e che in caso di mancato riscontro sarà avviata azione esecutiva per il recupero;
- 6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di evitare azioni esecutive ed ulteriori spese.

*IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO*  
*AVV. SALVATORE IURATO*

DFP 3427/11

|   |             |   |       |
|---|-------------|---|-------|
| Data _____  |             | Esercizio _____ 2011 _____  |       |
| Importo   | Autorizzato | Ordine  | Conto |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario   |             | Il Contabile  |       |
|  |             |  |       |